



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  
DI ALIMENTI E BEVANDE**

**(ex L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268)**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26/01/2021

## Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto dell'attività.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Attività escluse .....	5
Art. 4 - Requisiti soggettivi di accesso all'attività.....	6
Art. 5 - Preposto.....	7
Art. 6 - Tipologie degli esercizi .....	7
Art. 7 - Condizioni per l'insediamento delle attività di somministrazione.....	8
Art. 8 - Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....	9
Art. 9 - Modalità di corresponsione oneri di monetizzazione.....	12
Art. 10 - Attività non soggette al requisito del fabbisogno dei parcheggi .....	13
Art. 11 - Verifiche di impatto sulla viabilità.....	14
Art. 12 - Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici .....	14
Art. 13 - Attività accessorie .....	15
Art. 14 – Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione.....	15
Art. 15 - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale..	16
TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	17
Art. 16 - Procedimento per le autorizzazioni .....	17
Art. 17 - Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività.....	17
Art. 18 - Subingresso .....	18
Art. 19 - Subingresso in gestione .....	19
Art. 20 - Modifiche societarie .....	19
Art. 21 - Riduzione della superficie di somministrazione .....	19
Art. 22 - Modulistica e allegati .....	20
Art. 23 - Diritti di istruttoria.....	20

TITOLO III - ORARI E PREZZI .....	20
Art. 24 - Orari.....	20
Art. 25 – Prezzi .....	20
TITOLO IV – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA.....	21
Art. 26 - Sospensione volontaria dell’attività .....	21
Art. 27 - Sospensione dell’attività per violazione delle disposizioni sulla sorvegliabilità .....	21
Art. 28 – Provvedimenti interdittivi.....	21
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art. 29 – Sanzioni .....	22
Art. 30 – Abrogazioni .....	22

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto dell'attività

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni statali e regionali, approvate con D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214), con D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato”, con L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 85-13268 “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” e relative “Indicazioni Interpretative” della Regione Piemonte del 13/12/2010, protocollo n. 0009369/DB1701, disciplina i procedimenti amministrativi dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel Comune di Cuneo.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente regolamentazione si intende:
  - a. per “*somministrazione di alimenti e bevande*”: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a determinate cerchie di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
  - b. per “*servizio assistito*”: la preparazione di cibi e/o bevande ed il servizio effettuato dal titolare o dai suoi dipendenti agli avventori al banco, al tavolo ovvero la predisposizione dei locali per il servizio “*self-service*” mediante tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali dell’esercizio pubblico quali, a titolo esemplificativo, tavoli, sedie, stoviglie non a perdere;
  - c. per “*locali attrezzati*”: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature che consentono agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti somministrati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;
  - d. per “*somministrazione al domicilio del consumatore*” (*home restaurant*): l’organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari ed alle persone da lui invitate. Per domicilio del consumatore s’intende il locale in cui il consumatore si trovi occasionalmente per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie, oltre che la propria privata dimora;
  - e. per “*attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago*”: l’attività di somministrazione funzionalmente e logisticamente collegata all’attività principale di intrattenimento e svago e che pertanto svolge un ruolo di natura accessoria rispetto all’attività prevalente;
  - f. per “*mensa aziendale*”: uno o più locali ubicati all’interno dell’impresa o di un ente, destinati all’esercizio dell’attività di somministrazione, aperti solo ai dipendenti ed a coloro che si trovano nell’impresa stessa o nell’ente per motivi di lavoro. La mensa interna può essere convenzionata con altre imprese. Il gestore della mensa aziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese convenzionate. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi elemento tipico degli esercizi di somministrazione rivolti ad un pubblico indifferenziato (a titolo esemplificativo

ma non esaustivo tutti gli elementi tipici dell'attività di somministrazione quali: insegne luminose e non, cartelli riportanti il menù posti all'esterno della struttura, etc.);

- g. per *“mensa interaziendale”*: una struttura al servizio di più imprese, destinata a svolgere l'attività di somministrazione nei confronti dei dipendenti delle stesse imprese. Detta struttura deve risultare priva di qualsiasi elemento tipico degli esercizi di somministrazione rivolti ad un pubblico indifferenziato. Il gestore della mensa interaziendale può somministrare esclusivamente agli avventori in possesso di apposita tessera o ticket o badge fornito dalle imprese cui il servizio è rivolto;
- h. per *“mensa scolastica”*: uno o più locali ubicati all'interno di istituti scolastici, asili nido, scuole materne, pubblici e privati, aperti solo a coloro che si trovano nell'istituto per motivi di lavoro e di studio ovvero di assistenza all'infanzia;
- i. per *“associazioni e circoli privati”*: le associazioni esercenti la somministrazione presso la sede in cui viene svolta l'attività istituzionale ed in locali in cui l'accesso è riservato ai rispettivi associati. I locali nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegliabilità. Il circolo non deve esporre all'esterno insegne relative alla somministrazione e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada;
- j. per *“superficie di somministrazione”*: l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno dell'esercizio, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale;
- k. per *“locale di somministrazione”*: il locale, delimitato da pareti fisse continue, non comunicante con altri esercizi;
- l. per *“requisiti di sorvegliabilità”*: i requisiti stabiliti con Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*;
- m. per *“realità minori a rischio di desertificazione”* di cui all' art. 5 della D.G.R. 08 febbraio 2010 n. 85-12268: le frazioni o parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale, che risultino essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi e che siano privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500. Sono esclusi gli ambiti ricompresi negli addensamenti commerciali extraurbani A5 e nelle localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.

### **Art. 3 - Attività escluse**

- 1. Il presente regolamento non si applica:
  - a) alla somministrazione occasionale effettuata in forma gratuita oppure per l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 (*Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione*);
  - b) all'attività di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla L.R. 23 marzo

1995 n. 38 “*Disciplina dell’Agriturismo*”;

- c) all’attività di somministrazione effettuata nei complessi ricettivi alberghieri, disciplinata dalla L.R. 29 marzo 2001 n. 135 “*Riforma della legislazione nazionale del turismo*”, qualora svolta dal titolare dell’esercizio e rivolta alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
  - d) all’attività di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla L.R. 15 aprile 1985 n. 31 “*Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*” qualora svolta dal titolare dell’esercizio;
  - e) all’attività di somministrazione effettuata da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica disciplinata dalla L.R. 12 novembre 1999 n. 28 “*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*”;
  - f) all’attività di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*”, purché non attrezzato per il consumo sul posto dei prodotti posti in vendita;
  - g) ai casi previsti dall’art. 8 co. 6 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.
2. Non rientra nell’ambito di applicazione del presente Regolamento il consumo immediato (c.d. consumo sul posto) dei prodotti alimentari (e di gastronomia) effettuato negli esercizi di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie<sup>1</sup>.
3. Non rientra nell’ambito di applicazione del presente Regolamento l’attività di vendita da parte di titolari di impianti di panificazione dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato (c.d. consumo sul posto), utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie<sup>2</sup>.

#### **Art. 4 - Requisiti soggettivi di accesso all’attività**

1. Per esercitare un’attività di somministrazione di alimenti e bevande occorre essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e artt. 4 e 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, nonché dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “*Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*”.
2. I cittadini dei Paesi dell’Unione europea e non europei devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e dall’art. 6 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.

---

<sup>1</sup> L. 4 agosto 2006, n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”.

Art. 3 Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale.

1. (...) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: (...)

f bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

<sup>2</sup> L. 4 agosto 2006, n. 248 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale*”.

## **Art. 5 - Preposto**

1. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui al precedente art. 4 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, c. 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al precedente art. 4 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
3. Il recesso dall'incarico di soggetto in possesso dei requisiti professionali o la scadenza dello stesso devono essere comunicati dal titolare dell'attività al competente Servizio Comunale, mediante specifica modulistica reperibile sul portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cuneo. La comunicazione deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'esercizio. Il titolare dell'attività deve sospendere l'esercizio della stessa sino alla nomina del nuovo preposto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, c. 2 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.
4. La sostituzione del preposto da parte dell'esercente deve essere comunicata al competente Servizio Comunale, mediante specifica modulistica reperibile sul portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cuneo. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico.
5. Nel caso in cui gli Uffici comunali competenti rilevino l'assenza del requisito professionale di cui all'art. 4 del presente Regolamento o, comunque, vengano a conoscenza dell'intervenuta assenza, il Servizio Attività Produttive provvederà a richiedere all'esercente comunicazione di sostituzione del precedente preposto, disponendo la sospensione dell'attività sino alla nomina del nuovo preposto, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21, c. 2 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.

## **Art. 6 - Tipologie degli esercizi**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande possono assumere varie forme, come, ad esempio:
  - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
  - b) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto «pizza»;
  - c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
  - d) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti, in cui l'intervento dell'esercente riguarda

l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- e) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
  - f) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: esercizi caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
  - g) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
  - h) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
  - i) discoteche, sale da ballo, locali notturni e simili: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
  - j) stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione e simili: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
3. Gli atti autorizzativi rilasciati in base all'art. 9 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e all'art. 64, c. 3, del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 sono formulati riportando la dicitura "*somministrazione di alimenti e bevande*", intendendosi comprese anche le bevande di qualsiasi gradazione alcolica.
4. A partire dal 5 maggio 2007 i titolari di due autorizzazioni riferite allo stesso locale ovvero di autorizzazione unica riportante più tipologie in base alla Legge 25 agosto 1991 n. 287, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 27 c. 3 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, sono decaduti dal diritto di trasferire in un'altra sede o di cedere a terzi separatamente i rami d'azienda.

## **Art. 7 - Condizioni per l'insediamento delle attività di somministrazione**

1. L'insediamento delle attività non è sottoposta a vincoli basati su parametri numerici o distanze minime tra esercizi ed è subordinata ai seguenti requisiti:
- a) il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie calcolato sulla base della superficie di somministrazione dell'attività e della localizzazione della medesima rispetto agli addensamenti e localizzazioni commerciali individuati dai "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita*" (ai sensi dell'art. 8, c. 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 ed in conformità con la D.C.R. 20 novembre 2012 n. 191-43016);
  - b) la verifica della "*Valutazione di impatto sulla viabilità*" ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 per le attività con superficie di somministrazione superiore a mq. 80, localizzate al di fuori dell'addensamento commerciale A1 e delle "*realtà minori a rischio desertificazione*";
  - c) il rispetto delle norme che disciplinano la salvaguardia dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, l'ambiente urbano e a tal fine possono essere stabilite limitazioni e prescrizioni di esercizio, ai sensi dell'art. 64 c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147, o elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso.

## Art. 8 - Fabbisogno dei parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande<sup>3</sup>

1. Il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare in relazione alla superficie di somministrazione degli esercizi di cui al presente Regolamento è obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autorizzazioni e deve essere dimostrato nei casi di attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il calcolo del fabbisogno di parcheggi per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate, nello stesso locale, in abbinamento ad altra attività si effettua applicando le disposizioni del presente articolo, limitatamente alla porzione del locale individuata quale superficie destinata alla somministrazione.
2. Il procedimento generale di calcolo del fabbisogno totale di posti a parcheggio e relativa superficie da computare è articolato come segue:
  - a) individuazione dell'ubicazione dell'esercizio in relazione alle zone d'insediamento commerciale (addensamenti e localizzazioni) di cui alla programmazione comunale in materia, o nelle aree esterne urbane e extraurbane, al fine di verificare se sia necessario reperire fisicamente i parcheggi o, in alternativa, ne sia ammessa la monetizzazione;
  - b) calcolo della superficie di somministrazione (S);
  - c) calcolo del numero di posti a parcheggio (N) come previsto dall'art. 8 D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e successiva rettifica D.G.R. 1 marzo 2010 n. 43-13437, secondo i parametri sotto riportati:

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1 – A2 – A3 – L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$
SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO

<sup>3</sup> Il fabbisogno di superficie a parcheggio per un esercizio di somministrazione è determinato, in generale, con riferimento a tre elementi di cui all'art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 secondo quanto normato nel P.R.G.C., della L. 24 marzo 1989 n. 122 (cosiddetta "Legge Tognoli") secondo quanto normato nel P.R.G.C. e di cui all'art. 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-12268 e formule in esso riportate.

	(N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 – A2 – A3 – L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A5 – L2 E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 – L2
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35 < S < 50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

d) calcolo della superficie di fabbisogno a parcheggio (Sp) che si determina moltiplicando i posti a parcheggio (N - determinati secondo la formula di cui alla precedente lett. c) per mq. 26,00 (qualora situati al piano di campagna) ovvero per mq. 28,00 (qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano), ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268.

3. Ove risulti possibile monetizzare i posti a parcheggio, per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, L1, individuata la superficie a parcheggio (Sp) di cui al comma precedente, calcolo dell'importo complessivo dovuto a titolo di monetizzazione del fabbisogno di parcheggi, utilizzando la seguente formula:

$$\mathbf{Mpp} = \mathbf{Sp} * [(\mathbf{Tum} + \mathbf{Cp}) * \mathbf{Ii\%}]$$

Dove:

**Mpp**: Monetizzazione parcheggio pubblico

**Sp**: Superficie di standard a parcheggio

**Tum**: Tariffa Unitaria Monetizzazione (Allegato A D.G.C. 02 novembre 2011 n. 304 – aggiornamento D.G.C. 16 marzo 2017 n. 62)

**Cp**: Costo di realizzazione parcheggio, pari a € 50,00

**Ii%**: Indice di aggiornamento su base Istat (parametro da gennaio 2013 al mese antecedente la presentazione della pratica di somministrazione).

**Esempio:**

Attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in via Roma (Asse centrale)

- Superficie di somministrazione (S): 40 mq. → art. 8 c. 2 lett. b)
- Calcolo del numero di posto a parcheggio (N) → art. 8 c. 2 lett. c)
  - $N = 1 + 0,08 * (S-25)$
  - $N = 1 + 0,08 * (40-25)$
  - $N = 1 + 0,08 * 15$
  - $N = 1 + 1,2$
  - N = 2,2**
- Calcolo della superficie di fabbisogno a parcheggio (Sp) → art. 8 c. 2 lett. d)
  - $Sp = N * 26,00 \text{ mq.}$
  - $Sp = 2,2 * 26,00 \text{ mq.}$
  - Sp = 57,20 mq.**
- Calcolo dell'importo eventualmente dovuto a titolo di monetizzazione dei parcheggi (Mpp) → art. 8 c. 3
  - $Mpp = Sp * [(Tum + Cp) * Ii\%]$
  - $Mpp = 57,20 * [(251,00 + 50,00) * 1,024]$
  - $Mpp = 57,20 * [301,00 * 1,024]$
  - $Mpp = 57,20 * 308,22$
  - $Mpp = 17.630,184$
  - Mpp = € 17.630, 18**

4. Quanto dovuto in base ai calcoli suddetti in forma di aree o monetizzazioni va considerato al netto di eventuali corresponsioni derivanti da cambi di destinazione d'uso e/o interventi edilizi correlati all'esercizio dell'attività di somministrazione.
5. La superficie di riferimento per il calcolo del fabbisogno di parcheggi con le formule di cui all'art. 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 non comprende la superficie, coperta o scoperta, posta all'esterno dell'esercizio e destinata al servizio dei consumatori salvo il caso in cui l'equipaggiamento di tale superficie sia soggetto a permesso di costruire.
6. Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione, i dimensionamenti e le verifiche

di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere riferiti unicamente alla parte di superficie in ampliamento.

7. Il trasferimento di sede di un esercizio all'interno del medesimo addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale non comporta ulteriori adempimenti in merito al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi; se il trasferimento determina anche un contestuale ampliamento della superficie, si applica quanto indicato nel precedente comma. Il trasferimento di sede al di fuori dell'addensamento commerciale o della localizzazione commerciale si configura come nuova apertura e comporta il rispetto delle disposizioni contenute in questo art. ad eccezione dei trasferimenti effettuati nell'ambito della medesima tipologia di zona d'insediamento commerciale, o nella parte del territorio comunale non perimetrata a fini commerciali per i quali non è richiesta la verifica della dotazione di parcheggi.
8. Il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio (subingresso) non comporta nuovamente l'obbligo di provvedere al soddisfacimento del requisito del fabbisogno di parcheggi.
9. Nelle "*realtà minori a rischio di desertificazione*" per il dimensionamento delle aree a parcheggio non si applicano le formule dell'art. 8 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 e si fa riferimento unicamente all'art. 21 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 secondo quanto normato dal P.R.G.C.
10. La possibilità di reperire e di utilizzare le aree necessarie al soddisfacimento del fabbisogno di superficie a parcheggio deve essere adeguatamente provata e documentata nelle istanze, nonché negli atti abilitativi edilizi, quando necessari. Nel caso in cui, per il soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, un'area privata venga asservita ad uso pubblico, tale vincolo dev'essere sancito mediante scrittura privata autenticata e trascritta nei pubblici registri immobiliari. Il vincolo, come specificato nella suddetta scrittura, avrà validità fintanto che l'esercizio sia in attività, decade in caso contrario.
11. In base all'art. 25, c. 4 dell'allegato A della D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414 concernente gli indirizzi regionali di urbanistica commerciale, per i centri commerciali al cui interno sono previsti esercizi di somministrazione per una superficie non superiore al 20% della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di superficie a parcheggio non subisce incrementi rispetto a quello determinato in relazione alla funzione di vendita al dettaglio. Per superfici eccedenti il suddetto 20% si deve conteggiare un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.; la trasformazione di posti a parcheggio in relativa superficie avviene con i coefficienti previsti dalle norme regionali.

## **Art. 9 - Modalità di corresponsione oneri di monetizzazione**

1. Negli addensamenti commerciali di tipo A1, A3, A4 e nelle localizzazioni commerciali L1 il fabbisogno di parcheggio è monetizzabile secondo quanto previsto dal precedente art. 8.
2. Il pagamento della monetizzazione dev'essere effettuato anticipatamente all'attivazione dell'esercizio di somministrazione.
3. Il pagamento rateale dell'onere dovuto a titolo di monetizzazione del fabbisogno di parcheggi potrà essere concesso previa specifica istanza, antecedente alla presentazione della SCIA di inizio attività, e dovrà essere garantito da specifica polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa), sottoposta a parere favorevole degli uffici competenti.
4. La polizza fideiussoria dovrà necessariamente contenere le seguenti clausole:
  - la fideiussione è prestata a garanzia dell'integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal debitore nei confronti del Comune di Cuneo, per cui l'azione del creditore nei confronti

del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 del Codice Civile;

- la polizza dovrà avere validità per l'intero periodo della rateizzazione e si intende rinnovata, alla sua scadenza, di anno in anno e verrà svincolata a seguito di dichiarazione rilasciata dall'Ente che liberi la società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;
  - il mancato pagamento del premio e/o eventuali supplementi di premio da parte del contraente non può essere opposto, in nessun caso, al Comune garantito;
  - l'istituto garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
  - la garanzia prestata opera a semplice richiesta scritta del Comune garantito e senza possibilità di porre eccezioni, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.
5. Acquisito il parere favorevole, verrà concessa la rateizzazione e contestualmente sarà determinato il numero delle rate in funzione dell'ammontare del valore della dovuta monetizzazione, secondo la seguente scansione:
- a) n. 2 rate semestrali per importi fino a € 10.000,00 (diecimila/00);
  - b) n. 4 rate semestrali per importi superiori a € 10.000,00 (diecimila/00) fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - c) n. 6 rate semestrali per importi superiori a € 50.000,00 (cinquantamila/00).
6. In caso di mancato pagamento o di ritardo anche di una sola rata:
- a) il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
  - b) l'intero importo dovrà essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento, si procederà alla escussione della garanzia prestata;
  - c) il debito non potrà più essere rateizzato.

## **Art. 10 - Attività non soggette al requisito del fabbisogno dei parcheggi**

1. Non sono soggette al fabbisogno dei parcheggi le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
- a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima è prevalente rispetto a quella di somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
  - b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico ed all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
  - c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

- d) al domicilio del consumatore;
  - e) nelle mense aziendali, interaziendali, a favore dei lavoratori dell'azienda;
  - f) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle Forze dell'Ordine, caserme, strutture di accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
  - g) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse. Qualora l'attività di somministrazione sia aperta anche al pubblico è necessario il soddisfacimento dei criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento;
  - h) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
  - i) negli altri casi disposti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 c. 6 lettera k) della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo non sono trasferibili al di fuori dei locali in cui sono autorizzati.

### **Art. 11 - Verifiche di impatto sulla viabilità**

1. Le aperture di esercizi di somministrazione, i loro trasferimenti che non avvengano all'interno della stessa zona di insediamento commerciale e gli ampliamenti sono subordinati a verifica di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 mq. Nel caso di ampliamento non si tiene conto della superficie preesistente all'intervento, ma si fa riferimento unicamente a quella in ampliamento.
2. Le verifiche di impatto sulla viabilità non devono essere effettuate se l'esercizio ricade nell'addensamento commerciale A1 o in una "realtà minore a rischio di desertificazione".
3. Le verifiche di impatto sulla viabilità si esplicitano in uno studio che è redatto secondo i contenuti indicati nell'art. 9 della D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268, cui si fa rimando.
4. Le soluzioni viabilistiche necessarie devono essere concertate con il Comune, oltre che con la Provincia e con altri enti titolari se l'intervento riguarda strade di loro competenza. La concertazione deve avvenire prima della presentazione della domanda di autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

### **Art. 12 - Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici**

1. Le attività di somministrazione devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed ambientali individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
2. La presenza di beni culturali ed ambientali non costituisce elemento che impedisca l'attività di somministrazione, ma è una motivazione per conseguire un'elevata qualità di intervento.
3. La tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale rappresentano altresì motivi imperanti d'interesse generale rispetto ai quali il Comune ha facoltà di porre eventuali limitazioni in aree ed ambiti di particolare valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico.

4. L'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie di esercizi di somministrazione che comportino interventi edilizi su edifici rientranti in zone riconosciute dal P.R.G.C., ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56, sono assoggettati alla verifica complessiva di inserimento ambientale che tenga conto della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti, dell'organizzazione formale delle aree esterne usate per il servizio del consumatore, dell'utilizzo di materiali di finitura, delle insegne pubblicitarie e dell'impianto di illuminazione. In tal caso dovrà essere conseguito il parere previsto dall'art. 49 L.R. 5 dicembre 1977 n. 56.
5. Gli interventi di cui al comma 4 che interessino edifici vincolati ai sensi della Parte II (beni culturali) ovvero aree vincolate ai sensi della Parte III (beni paesaggistici) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 dovranno conseguire l'autorizzazione prevista rispettivamente dagli articoli 21 e 146 della citata disposizione normativa.
6. Nell'addensamento A1 devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle linee guida concernenti l'esteriorità degli esercizi predisposte in occasione di Piani e Programmi di riqualificazione e valorizzazione del contesto urbano (es. PQU, PISU, etc.) o elaborate specificatamente per garantire la tutela e valorizzazione del patrimonio, nonché la vivibilità del territorio, come previsto dall'art. 1, c. 4 del D.lgs. 25 novembre 2016 n. 222.
7. Le soluzioni adottate per ottimizzare l'inserimento dell'esercizio nel contesto in cui si colloca devono trovare riscontro ed essere descritte negli elaborati forniti al Comune dal richiedente.

### **Art. 13 - Attività accessorie**

1. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – ovvero le autorizzazioni eventualmente necessarie – per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti senza ballo di cui all'art. 15 c. 1 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.
2. Le attività accessorie di cui al precedente comma 1 sono ammesse a condizione che:
  - a) l'ingresso al locale sia libero e gratuito e che il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati;
  - b) l'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente di somministrazione e che nel locale non vi siano spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo quali pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.;
  - c) venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2 è necessario essere in possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza (ovvero SCIA qualora prevista) prevista dagli articoli 68 e seguenti del R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
4. L'esercizio delle attività accessorie deve avvenire nell'orario di apertura della prevalente attività di somministrazione.

### **Art. 14 – Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione**

1. Per somministrazione temporanea si intende l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in locali chiusi o in aree aperte, con una durata temporale limitata, come ad esempio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali

straordinari. L'attività può essere svolta sia da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, sia da enti ed associazioni senza fini di lucro.

2. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate, a titolo esemplificativo, a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgono nel territorio cittadino.
3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento della manifestazione cui si riferisce ed ai relativi luoghi/locali.
4. Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande presenti nelle manifestazioni temporanee sono soggette a SCIA unica, mediante la trasmissione della seguente documentazione, che l'Operatore del Settore Alimentare (OSA), almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione, deve trasmettere al SUAP del Comune di Cuneo dove si svolge la manifestazione:
  - a) la "*Scheda anagrafica*", approvata con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198;
  - b) il modulo "*Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande*", approvato con D.G.R. 19 giugno 2017 n. 20-5198;
  - c) l' "*All. A – Notifica sanitaria*", approvato con D.G.R. 2 ottobre 2017 n. 28-5718;
  - d) la ricevuta del versamento dei diritti sanitari (se dovuti).

Il SUAP provvede a trasmettere la documentazione pervenuta agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari.

5. Qualora l'attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande nel corso della manifestazione temporanea non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti, l'OSA può trasmettere la documentazione di cui al comma 4, senza il tramite del SUAP, inviando direttamente con pec sia al Comune sul cui territorio si svolge la manifestazione, sia all'ASL territorialmente competente (Allegato I, D.G.R. 14 settembre 2018 n. 19-7530).
6. L'attività di somministrazione effettuata nell'ambito di fiere o altri eventi che hanno lo scopo di promuovere prodotti enogastronomici è disciplinata dalla specifica normativa di settore relativa alle manifestazioni fieristiche. L'attività di somministrazione deve comunque essere svolta nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
7. L'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea deve essere effettuato nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

## **Art. 15 - Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale**

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere attivato in forma stagionale.
2. Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetta a SCIA unica nella quale sono indicati il periodo od i periodi nei quali è svolta l'attività, da presentare al SUAP del Comune di Cuneo.

4. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, rilasciata dal comune competente per territorio tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela, ai sensi dell'art. 64, c. 3 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **Art. 16 - Procedimento per le autorizzazioni**

1. Nei casi in cui l'esercizio dell'attività sia subordinato al rilascio di autorizzazione, il procedimento è attivato con la presentazione di specifica istanza da parte dell'interessato<sup>4</sup>.
2. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere richiesto utilizzando apposita modulistica reperibile sul portale SUAP della Città di Cuneo, sottoscritta dalla persona fisica legittimata o avente titolo a richiedere l'autorizzazione e deve essere corredata della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall'atto di notorietà di cui alla vigente normativa.
3. A seguito della presentazione della domanda, è rilasciata dal portale ricevuta di avvenuta presentazione della medesima, solo nel caso in cui venga riscontrata la completezza formale circa l'indicazione dei dati richiesti dalla modulistica in uso, delle autocertificazioni e dell'eventuale documentazione necessaria per l'istruttoria della pratica.
4. I termini per la conclusione del procedimento (sessanta giorni ai sensi dell'art. 9 c. 4 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38) decorrono dalla data di rilascio della ricevuta di presentazione dell'istanza, ferme restando le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Qualora si renda necessario acquisire altri elementi di valutazione, il responsabile del procedimento richiede le integrazioni necessarie fissando un termine decorso il quale, qualora l'integrazione richiesta non sia pervenuta, la domanda è respinta.
6. Gli estremi dell'autorizzazione sono comunicati al Questore.

### **Art. 17 - Procedimento per la segnalazione certificata di inizio attività**

1. Nei casi in cui il procedimento è disciplinato dall'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la medesima è presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cuneo.
2. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, c. 1, della L. 7 agosto 1990 n. 241.
3. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, lo stesso rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.
4. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'art. 19, c. 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241,

---

<sup>4</sup> L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, art. 9 c. 1 "(...) L'apertura e il trasferimento di sede degli stessi esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP, solo nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 64, c. 3, del d.lgs. 59/2010 come individuate ai sensi dell'art. 8".

può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.

5. Il SUAP, anche a seguito di parere delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
6. Ai sensi dell'art. 38, c. 3, lettera f), del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, la ricevuta di cui al comma 4 costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
7. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul portale SUAP della Città di Cuneo, sottoscritta dalla persona fisica legittimata od avente titolo a presentare la segnalazione e deve essere corredata della documentazione e, ove previsto, dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione o dall'atto di notorietà di cui alla vigente normativa.
8. Nel caso in cui venga accertata la non conformità dell'attività alle vigenti disposizioni normative, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241, è disposto il divieto di prosecuzione, fatta salva la responsabilità penale prevista dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale per le dichiarazioni non veritiere.
9. Restano ferme le disposizioni in materia di procedimento amministrativo relative alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241.

## **Art. 18 - Subingresso**

1. Il trasferimento della titolarità del pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante risulti in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la SCIA unica.
3. In caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante dovrà avviare l'attività nei termini previsti dall'art. 16 c. 1 lett. a) L.R. 29 dicembre 2006 n. 38. Qualora non venga rispettato il termine anzidetto, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione.
4. Ai sensi dell'art. 13 c. 2 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, in caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti bevande, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 71 c. 6 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del *de cuius* per mesi diciotto dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Decorso il suddetto termine, qualora non sia stato acquisito il requisito professionale di cui al comma precedente, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca.
5. Nei casi di subingresso, con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative.
6. Qualora il subentrante non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività.

## **Art. 19 - Subingresso in gestione**

1. Il subingresso in gestione del pubblico esercizio (per affitto d'azienda o altri titoli di godimento) comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo, sempre che l'avente causa compri, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.
2. Il subentrante può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato la SCIA unica al Comune di Cuneo, mediante Sportello Unico delle Attività Produttive.
3. Al termine del rapporto contrattuale di gestione, nonché in caso di risoluzione anticipata del contratto, il proprietario dell'azienda, qualora intenda esercitare direttamente l'attività, è tenuto alla presentazione della Comunicazione di subingresso per reintestazione dell'autorizzazione/SCIA e contestuale notifica sanitaria (SCIA unica), comprovando, nei modi previsti dalla legge, l'effettivo rientro nel possesso materiale dell'azienda e dei locali nei quali l'attività viene esercitata ed il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Qualora l'interessato non presenti la SCIA unica di cui al precedente comma 3 ovvero non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestarsi il titolo abilitativo (autorizzazione/ SCIA).
5. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato o di risoluzione del contratto di affitto d'azienda ovvero al termine del rapporto contrattuale di gestione, il proprietario ha la facoltà di vendere o affittare nuovamente l'attività. In tal caso, senza una preventiva comunicazione di subingresso con reintestazione da parte del medesimo, l'impresa acquirente/affittuaria può presentare direttamente la Comunicazione di subingresso con contestuale notifica sanitaria, purché attesti il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 del presente Regolamento e non sia decorso il termine di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui il titolare di un esercizio pubblico abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi successivamente proprietario dell'azienda, è tenuto a darne comunicazione al Comune.

## **Art. 20 - Modifiche societarie**

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a comunicazione da presentare al Comune, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sullo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. c) L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.
3. È altresì soggetta a comunicazione la variazione del preposto di cui al precedente art. 5.

## **Art. 21 - Riduzione della superficie di somministrazione**

1. La riduzione della superficie di somministrazione o altre modifiche che non comportino aumento di superficie possono essere effettuate previa presentazione, utilizzando l'apposita modulistica, di Comunicazione di riduzione di superficie di somministrazione, mediante Sportello Unico delle

Attività Produttive, con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il rispetto di quanto stabilito dai vigenti regolamenti in materia edilizia e di igiene e sanità della Città e della normativa in materia di inquinamento acustico, in base ai requisiti ed alle procedure stabilite dalla vigente normativa.

## **Art. 22 - Modulistica e allegati**

1. Le istanze, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere redatte utilizzando l'apposita modulistica unificata adottata dal Comune di Cuneo, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali di settore.
2. La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (Sportello Unico della Attività Produttive).

## **Art. 23 - Diritti di istruttoria**

1. I procedimenti amministrativi relativi al presente Regolamento, istruiti nell'ambito delle procedure di sportello unico, sono soggetti ai diritti d'istruttoria stabiliti dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO III - ORARI E PREZZI**

### **Art. 24 - Orari**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione dell'esercente, nel rispetto dei limiti stabiliti dal successivo comma 4.
2. L'esercente, come previsto dall'art. 17 c. 5 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, comunica al Comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.
4. Il Sindaco può limitare gli orari di apertura per le esigenze di tutela previste dall'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, previa segnalazione degli organi o degli enti preposti alla tutela dei suddetti interessi.

### **Art. 25 – Prezzi**

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro, ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
  - a) per quanto concerne le bevande: con l'esposizione di apposita tabella all'interno dell'esercizio;
  - b) per quanto concerne gli alimenti: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura dell'esercizio della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
3. Qualora sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
4. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si rimanda alla normativa nazionale e regionale in materia.

## **TITOLO IV – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA**

### **Art. 26 - Sospensione volontaria dell'attività**

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può sospendere l'attività per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il titolare è tenuto a comunicare la ripresa dell'attività, salvo presentazione di motivata istanza di proroga in caso di comprovata necessità per un massimo di ulteriori mesi ventiquattro.

### **Art. 27 - Sospensione dell'attività per violazione delle disposizioni sulla sorvegliabilità**

1. Il Comune ordina la sospensione dal diritto di esercitare l'attività, qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali prevista dal Decreto Ministeriale 564/1992, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38. Il provvedimento di sospensione dell'attività avrà una durata di giorni quarantacinque, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare dovrà ripristinare i requisiti mancanti. In caso contrario, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività ovvero la revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 28 – Provvedimenti interdittivi**

1. Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli, costituiscono causa di decadenza o revoca del titolo abilitativo e conseguente diritto di esercitare l'attività, ai sensi dell'art. 16 L.R. 29 dicembre 2006 n. 38 e art. 19 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, i seguenti casi:
  - a) qualora l'attività non venga avviata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;
  - b) qualora venga sospesa l'attività, già avviata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
  - c) per la perdita dei requisiti morali e/o professionali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 c. 5 riguardante il venir meno della figura del preposto;
  - d) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso si procede ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento;
  - e) qualora l'esercente non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività;
  - f) qualora, in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvii l'attività entro dodici mesi dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;
  - g) qualora, in caso di subingresso per causa di morte, l'erede che, ai sensi dell'art. 13 c. 2 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38, ha proseguito l'attività, non consegua i requisiti professionali di cui al precedente art. 4 per l'esercizio dell'attività entro diciotto mesi dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore;
  - h) qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richieda il trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici

mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

- i) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'ufficio comunale competente avvierà, ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento di decadenza ovvero di revoca del titolo abilitativo, disponendo nelle more il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Qualora venga insediata un'attività di somministrazione di alimenti e bevande in difformità alle disposizioni relative al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi, come previsto dalla D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268 oppure in caso di mancato pagamento dei medesimi, l'Ufficio invita l'interessato a regolarizzare posizione entro il termine di giorni trenta, ai sensi dell'art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241. In difetto, decorso detto termine l'attività si intende vietata.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 29 – Sanzioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si rinvia all'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 38.

### **Art. 30 – Abrogazioni**

1. Si intendono superate ed abrogate le disposizioni antecedenti in contrasto con il presente *“Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.